



COMUNE DI SABBIONETA

Provincia di Mantova

AREA POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DEL RESPONSABILE n. 52 / 2024

OGGETTO: ORDINANZA TEMPORANEA - MODIFICA DELLA VIABILITÀ NEL CENTRO STORICO DI SABBIONETA PER IL PERIODO SCOLASTICO 2024-2025 PRESSO PIAZZA D'ARMI E VIA OTTOLENGHI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE

TENUTO CONTO che da sabato 14 Settembre 2024 per tutto il periodo scolastico 2024/2025 per le scuole elementari e medie del Comune di Sabbioneta in Piazza D'Armi lato scuole sarà necessaria la chiusura al traffico di una porzione di parcheggi; CONSIDERATA la necessità di modificare temporaneamente la viabilità presso una porzione di Piazza d'Armi a salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, oltre che al fine di mantenere un'ordinata circolazione stradale considerato il notevole afflusso di autoveicoli che trasportano gli alunni al mattino in occasione dell'ingresso delle scuole per l'inizio delle lezioni giornaliere, nella fascia oraria compresa fra le 07:30 e le 08:00 circa;

ACCERTATA la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 della L. 07.08.1990 n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTI:

- gli articoli 5, 6 e 7 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 nuovo Codice della Strada;
- i relativi articoli del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 Regolamento d'esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada;
- il D. lgs. 18.08.2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto in base:

- all'articolo 109 del D. lgs. 18.08.2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- al decreto sindacale n. 10 del 11.09.2024 di nomina a Responsabile del Servizio Polizia Locale.

ORDINA

**DAL 14/09/2024 FINO A FINE PERIODO SCOLASTICO 2024/2025
DALLE ORE 07:30 ALLE ORE 08:00
DI OGNI GIORNO SCOLASTICO
E, COMUNQUE, FINO AD EFFETTIVE CESSATE ESIGENZE**

- L'istituzione di **SENSO UNICO DI MARCIA CON CONTESTUALE SENSO VIETATO presso:**
 - VIA G. OTTOLENGHI;
 - PIAZZA D'ARMI NELLA PORZIONE DI PARCHEGGIO sita lato scuole e via G. Ottolenghi;**valevole per i veicoli provenienti da via Ottolenghi e dalla porzione di Piazza d'Armi lato via Ottolenghi;**
- **Sono esclusi** dai divieti i veicoli già presenti in sosta alle ore 07:30, i veicoli adibiti a servizi di polizia e di soccorso, i veicoli destinati a svolgere funzioni di pubblica utilità (luce, gas, acqua, soccorso stradale, ecc.), i veicoli destinati a svolgere servizi di igiene urbana ed i veicoli autorizzati dalla Polizia Locale, anche oralmente sul posto, per particolari necessità;

AVVISA

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale potrà in ogni caso apportare modifiche alle indicate disposizioni per esigenze legate alla sicurezza della circolazione non contemplate dalla presente Ordinanza;
Dall'entrata in vigore e sino alla scadenza sono revocate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente;

DEMANDA

- Alla competente Area Tecnico Manutentiva e Tutela del Territorio la fornitura della segnaletica di supporto e la relativa chiusura e riapertura delle strade o aree interessate dalla presente ordinanza;
- Alla Polizia Locale ed a tutte le altre forze di Polizia Stradale di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficacemente la sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale;

AVVERTE

- In caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 nuovo Codice della Strada, ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'articolo 159, comma 1 lettera. a);
- Gli Ufficiali, i Funzionari, e gli Agenti cui spettano l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi del vigente nuovo Codice della Strada, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza;
- I trasgressori della presente ordinanza saranno perseguiti a norma di legge;

AVVERTE ALTRESÌ

Avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso:

- Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;

- Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
- Entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 nuovo Codice della Strada al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Lì,
13/09/2024

IL RESPONSABILE
PINARDI MARCO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)